

Legge regionale 30 ottobre 2018 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014)

1. L'articolo 6 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.>>.